

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 165659/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 22 ottobre 2019

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 1659 del 17/09/2019

E

L'Associazione Ukigumo (C.F./P.I.93068160204 03951940240), con sede presso AICS Via E. Fermi, 228 a Vicenza, rappresentata dalla sig.ra Geretti Cinzia, nata a Suzzara (MN) il 27/01/1969, (C.F. GRTCNZ69A67L020A), residente a Mantova in Via Allende, 10 – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione Ukigumo l'unità immobiliare sita al piano terra dello stabile di proprietà comunale in Stradella Retrone n. 13 a Vicenza, avente una superficie di circa mq 33, catastalmente censito al Fg. 5, mapp. 525, sub 2 ed indicata nella planimetria allegata.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° novembre 2019, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 990,00 (novecentonovanta/00), che la concessionaria pagherà, presso la Tesoreria comunale, in due rate semestrali anticipate.

4) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale ad un uso diverso, pena la revoca della concessione.

5) L'associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale pena la revoca della concessione.

La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.

6) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione.

7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 247,50 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

8) Durante la concessione la manutenzione ordinaria è a carico esclusivo della concessionaria, come pure la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria in seguito alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

9) Qualsiasi lavoro di adattamento delle unità immobiliari per renderle idonee all'uso di cui sopra, fatti salvi quelli di straordinaria manutenzione, dovrà essere eseguito dalla concessionaria a propria cura e spese e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa autorizzazione del Comune di Vicenza. Per l'esecuzione di detti interventi la concessionaria non potrà chiedere rimborsi o indennizzi di sorta, nemmeno al termine della concessione in uso, comunque ciò avvenga.

Le addizioni apportate alle unità immobiliari a seguito di predetti interventi rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza al termine della concessione in uso, comunque ciò avvenga.

10) La concessionaria deve farsi carico delle spese relative ai consumi di acqua, luce, gas riscaldamento e TARI.

11) La concessionaria deve provvedere alla pulizia del locale oggetto della concessione e alle altre spese connesse con la gestione dei locali medesimi.

12) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.

13) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; esso pertanto ricade nella disciplina prevista dagli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

14) Il comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il

puntuale pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

15) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso il locale oggetto del presente atto.

16) In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.

17) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Maurizio Tirapelle

Cinzia Geretti